

Deliberazione 4 agosto 2008 - VIS 85/08

Chiusura dell'istruttoria formale avviata nei confronti della società ASM Reti S.p.A. con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 4 dicembre 2007, n. 300/07

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 4 agosto 2008

Visti:

- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 11bis del decreto-legge 14 marzo 2005, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000, n. 237/00, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 138/04, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 170/04, come successivamente modificata e integrata;
- il codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale, approvato dall'Autorità con deliberazione 6 giugno 2006, n. 108/06;
- la deliberazione dell'Autorità 1 giugno 2007, n. 124/07;
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2007, n. 204/07;
- la deliberazione dell'Autorità 18 settembre 2007, n. 227/07;
- la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2007, n. 300/07.

Considerato che:

- con deliberazione n. 300/07, l'Autorità ha avviato, nei confronti della società ASM Reti S.p.A., un'istruttoria formale per:
 - (a) l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione delle disposizioni in merito al c.d. coefficiente M di cui al comma 17.1 della deliberazione n. 237/00, successivamente recepite dalla deliberazione n. 170/04 e dal codice di rete tipo della distribuzione del gas naturale (punto 1, lettera a);

- (b) ordinare alla medesima società di applicare, nelle località interessate dalla predetta violazione, il coefficiente M nei corrispondenti valori fissati dall'Autorità e di procedere ai conguagli per la restituzione ai rispettivi utenti serviti delle somme da essi indebitamente pagate (punto 1, lettera b);
- in particolare, l'esame degli elementi acquisiti nell'ambito dell'istruttoria conoscitiva avviata dall'Autorità con deliberazione n. 124/07 e conclusa con deliberazione n. 227/07 ha evidenziato che:
 - ASM Reti ha dichiarato, sotto la propria responsabilità, di applicare alla data del 31 dicembre 2006, per due località dalla stessa servite (Irma – ID 7325; Pennapedimonte – ID 7430) un coefficiente M per un valore superiore a quello fissato dall'Autorità;
 - alla data della dichiarazione non risultava che la predetta condotta fosse cessata, né che ASM Reti vi avesse posto rimedio provvedendo ai conseguenti conguagli, con la conseguente perdurante lesione del diritto degli utenti alla applicazione del coefficiente M fissato dall'Autorità nonché alla restituzione di quanto indebitamente pagato;
- con la medesima deliberazione n. 300/07, inoltre, l'Autorità ha:
 - intimato alla società di applicare, sin dalla prima fattura utile e per tutte le predette località, il coefficiente M nei valori fissati dall'Autorità, dandone immediata comunicazione al responsabile del procedimento (punto 2);
 - richiesto a ASM Reti di comunicare i valori dei coefficienti M effettivamente applicati per gli anni 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 e 2007, mediante compilazione e trasmissione in via telematica del questionario pubblicato sul sito internet dell'Autorità (punto 3);
- nell'ambito del procedimento, oltre agli elementi conoscitivi richiamati nella deliberazione di avvio, sono stati acquisiti i seguenti documenti:
 - nota in data 11 febbraio 2008 (prot. Autorità n. 3701);
 - il sopra menzionato questionario compilato dalla società e trasmesso in via telematica in data 13 febbraio 2008;
 - nota in data 21 febbraio 2008 (prot. Autorità n. 4728) recante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alla veridicità dei dati trasmessi mediante il predetto questionario;
 - nota in data 20 marzo 2008 (prot. Autorità n. 8153);
- con nota in data 3 luglio 2008 (prot. Autorità n. 19495) il responsabile del procedimento ha comunicato ad ASM Reti le risultanze istruttorie, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del dPR n. 244/01;
- con nota in data 28 luglio (prot. Autorità n. 23057) la società ha rinunciato all'audizione finale richiesta in data 17 gennaio 2008 (prot. Autorità n. 1287).

Considerato inoltre che:

- nell'ambito della regolazione tariffaria del servizio di distribuzione del gas naturale, definita con deliberazione n. 237/00, l'Autorità ha disciplinato anche le modalità di utilizzo del dato rilevato dai misuratori;
- in particolare, per i clienti finali dotati di gruppi di misura volumetrici con misura del gas in bassa pressione, non provvisti di correttori ed appartenenti ad

una classe inferiore alla classe G40, il comma 17.1 della deliberazione n. 237/00 ha:

- istituito un coefficiente di adeguamento alla quota altimetrica e alla zona climatica (coefficiente M);
- imposto che tale coefficiente fosse utilizzato dalle imprese di distribuzione, per convertire le relative quote tariffarie (originariamente rapportate all'energia) in quote tariffarie rapportate ai volumi;
- il coefficiente M è stato calcolato utilizzando una formula derivata dalla letteratura tecnica, ed è stato riportato in tabelle che ne forniscono, per ciascuna zona climatica, il valore in funzione della temperatura e dell'altitudine della località;
- la disciplina tariffaria per il servizio di distribuzione, contenuta nella deliberazione n. 237/00, è stata sostituita, con effetto dall'1 ottobre 2004 (e sino al 30 settembre 2008 – c.d. secondo periodo di regolazione), dalla deliberazione n. 170/04, che tuttavia ha fatto salva, sino all'adozione da parte dell'Autorità del Codice di rete tipo per la distribuzione, la disciplina sul coefficiente M contenuta nel comma 17.1 della deliberazione n. 237/00 (comma 4.2);
- tale disciplina è stata recepita anche dal suddetto Codice di rete tipo, adottato con deliberazione n. 108/06 (paragrafo 12.3.1, ult. cpv; al Codice di rete tipo rinvia anche l'attuale versione del comma 4.2 della deliberazione n. 170/04);
- con la nota in data 11 febbraio 2008, ASM Reti ha precisato che la dichiarazione circa il valore del coefficiente M applicato, resa dalla medesima società nell'ambito dell'istruttoria conoscitiva avviata con la deliberazione n. 124/07 e conclusa con la deliberazione n. 227/07, era viziata da un errore materiale commesso nella compilazione del questionario reso disponibile dall'Autorità. A tal fine, ASM Reti, in seguito a specifica richiesta del responsabile del procedimento, con la nota del 20 marzo 2008, ha prodotto copia di documenti di fatturazione emessi nei confronti di un campione di clienti finali serviti nelle località di Irma e Pennapiedimonte per gli anni 2005, 2006 e 2007, dal cui esame risulta che la società, in relazione a tale periodo ha applicato un coefficiente M per un valore conforme (per entrambe 0,96) a quello fissato dall'Autorità;
- quanto sopra evidenzia che la condotta di ASM Reti, non è idonea:
 - né ad integrare la violazione contestata con la deliberazione n. 300/07;
 - né a ledere i diritti dei propri clienti finali nei termini prospettati nella medesima deliberazione.

Ritenuto che:

- non sussistano i presupposti per l'adozione dei provvedimenti sanzionatori e prescrittivi di cui all'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge n. 481/95, nei termini prospettati alle lettere (a) e (b) del primo considerato.

DELIBERA

1. di non ravvisare la violazione di cui alla lettera (a) del primo considerato;
2. di non adottare il provvedimento di natura prescrittiva ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/95, prospettato alla lettera (b) del primo considerato;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it);
4. di notificare il presente provvedimento mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento alla società ASM Reti S.p.A., con sede in Via La Marmora 230 – 25124 Brescia.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.

4 agosto 2008

Il Presidente: Alessandro Ortis